



PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 1 Componente 1

CONVENZIONE

Investimento 1.4_ Sub-investimento 1.4.3 “SERVIZI DIGITALI E CITTADINANZA DIGITALE - PIATTAFORME E APPLICATIVI” – PROGETTO “EVOLUZIONE DELLA DIFFUSIONE DELLA PIATTAFORMA DEI PAGAMENTI ELETTRONICI PAGOPA E DELL’APPIO DEI SERVIZI PUBBLICI”

CUP: J51F25000600006

La **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale**, con sede in Roma, Largo Brazzà, n. 86, codice fiscale 80188230587, rappresentata in questa sede dal Coordinatore dell'Ufficio per l'Indirizzo Tecnologico Cons. Paolo Donzelli, nel seguito **“Dipartimento”** o **“Amministrazione titolare e Soggetto attuatore”**;

e

la **PagoPA S.p.A.**, con sede legale in Roma, Piazza Colonna, n. 370, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 15376371009, coincidente con il numero di codice fiscale e partita IVA, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Maurizio Fatarella, nel seguito **“PagoPA”** o **“Società”** e, congiuntamente con il Dipartimento, **“Parti”**;

PRECISATO CHE

salva diversa esplicita indicazione, ai termini riportati in ordine alfabetico è attribuito, ai fini della presente Convenzione, il significato di cui in appresso:

- **“Piano Operativo”**: indica il documento allegato (Allegato 1) alla presente Convenzione che contiene la descrizione delle attività oggetto della presente Convenzione e delle sue modalità di esecuzione;
- **“Allegati”**: **“Piano Operativo”**; **“Parametri per la determinazione del costo”** (Allegato 2); **“Parametri per la determinazione del costo - specifiche per Macro Fase: profilo professionale, giornate/uomo equivalenti, costi”** (Allegato 2 bis);
- **“Attività”**: indica le attività svolte dalla Società in esecuzione della presente Convenzione e del relativo Allegato 1;
- **“Convenzione”**: indica il presente atto stipulato tra le Parti;



- “Dipartimento”: Dipartimento per la trasformazione digitale, struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituita con DPCM 19 giugno 2019 a supporto del Presidente per l'esercizio delle funzioni e delle competenze in materia di innovazione tecnologica e digitale;
- “PagoPA S.p.A.”: indica la Società di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, costituita con atto notarile del 24 luglio 2019 - rep. n. 84032 - registrato all'Agenzia delle entrate in data 25 luglio 2019 n. 21779;
- “Parti”: indica congiuntamente il Dipartimento e la Società;
- “Piattaforma Digitale Nazionale Dati Interoperabilità” o “PDND Interoperabilità” o “Progetto”: la piattaforma digitale nazionale dati per l'interoperabilità di cui all'articolo 50-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005.

PREMESSO CHE

- il comma 1-ter dell'art. 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, come modificato dall'art. 1, comma 401, L. 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che *“A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con l'Agenda digitale europea, le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale dall'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri dallo stesso individuate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per le materie di sua competenza. Allo stesso fine e per lo sviluppo e la diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, individua, promuove e gestisce mediante la competente struttura per l'innovazione della Presidenza del Consiglio dei ministri progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale.”*;
- il comma 2 del menzionato articolo 8 prevede che *“Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per lo svolgimento delle Attività di cui al comma 1, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto*



2016, n. 175, secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ...”;

- l'art. 8, comma 3, del menzionato decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, così come modificato dall'art. 42, comma 2, lett. c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 prevede che *“Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni, che le esercita avvalendosi della società di cui al comma 2, per assicurare la capillare diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso la piattaforma di cui all' articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005. Per la progettazione, lo sviluppo, la gestione e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all' articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all' articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società di cui al comma 2;*
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2019, registrata alla Corte dei conti in data 21 maggio 2019, Reg.ne-Succ. n. 962, individua tra gli obiettivi strategici che la Società di cui al predetto articolo dovrà conseguire, tra gli altri, *“incentivare lo sviluppo e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché svolgere attività propedeutiche e funzionali allo sviluppo della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005;*
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato alla Corte dei conti in data 23 luglio 2019, Reg.ne-Succ. n. 1540, ha autorizzato la costituzione della Società di cui al comma 2 del sopra citato articolo 8, denominata “PagoPA S.p.A.” ed ha individuato i criteri e le modalità per la costituzione della medesima, prevedendo, all'art. 1, comma 4, che la Società ha per oggetto sociale lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 8 del citato decreto-legge;
- con atto notarile del 24 luglio 2019 - rep. n. 84032 - registrato all'Agenzia delle entrate in data 25 luglio 2019 n. 21779 è stata costituita la società PagoPA S.p.A.;
- lo Statuto della Società, all'art. 4, comma 1, lett. l), dispone che la Società ha per oggetto *lo sviluppo e l'implementazione, nonché la successiva gestione e diffusione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'art. 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005;*



- con atto di procura a rogito notaio Paolo Castellini del 25 giugno 2024, Rep. 88498, Racc. 26066, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Roma 1, in data 12/07/2024 al n. 19901 serie IT, con cui il sottoscritto quale Direttore Generale della Società è nominato procuratore della società medesima per, inter alia, la stipula, modifica ed estinzione di contratti destinati a determinare una entrata per la Società ("Contratti attivi");
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato alla Corte dei conti in data 29 luglio 2019, Reg.ne-Succ. n. 1580, è stato istituito il Dipartimento per la trasformazione digitale quale struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri che supporta il Presidente o il Ministro delegato nell'esercizio delle funzioni in materia di innovazione tecnologica e digitale;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022 con il quale il Senatore Alessio Butti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2022, con il quale al predetto Sottosegretario è stata conferita la delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale;
- l'art. 2, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2022, ai sensi del quale il Sottosegretario, per lo svolgimento delle funzioni, si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2022, con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'articolo 19 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 agosto 2024 individua gli obiettivi strategici che la Società deve conseguire per gli anni 2024 e 2025, tra cui:
 - con riguardo al punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005: "[...] a) favorire l'implementazione del punto di accesso telematico da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, gestori di pubblico servizio e società a controllo pubblico, anche per il tramite di piattaforme e/o soluzioni tecnologiche in grado di favorirne l'integrazione da parte dei predetti soggetti, nonché l'erogazione, tramite lo stesso, dei relativi servizi, garantendo strumenti atti a supportare la qualità dei servizi resi tramite il punto di accesso telematico, la loro fruibilità da parte dei



cittadini e, per quanto possibile, una standardizzazione degli stessi volta a una migliore esperienza utente; b) provvedere allo sviluppo di nuove funzionalità atte a facilitare, tramite il punto di accesso telematico, l'erogazione di servizi da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la comunicazione elettronica con i cittadini, anche finalizzata al perfezionamento di istanze, richieste e/o procedimenti amministrativi; c) favorire la diffusione dell'utilizzo del punto di accesso telematico da parte dei cittadini, migliorando l'interfaccia dell'app IO in ottica di un utilizzo sempre più semplice e agevole, nonché adottando ogni misura e iniziativa utile a stimolare una capillare diffusione dello stesso tra la popolazione, con particolare riguardo a nuove funzionalità atte a semplificare le modalità di accesso da parte degli utenti al punto di accesso telematico, nonché le modalità di accesso ai servizi resi disponibili tramite lo stesso, anche in sinergia con l'obiettivo di cui al punto V che segue; [...] g) garantire l'evoluzione dei servizi resi disponibili dal punto di accesso telematico, anche al fine di contribuire allo sviluppo, a livello nazionale, di una soluzione di portafoglio digitale per la gestione delle versioni elettroniche dei documenti dei cittadini, in linea con quanto in via di definizione a livello europeo. - [...]”;

- *con riguardo alle piattaforme di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005: “[...] a) sviluppare e gestire le piattaforme, nel rispetto della strategia dati che verrà definita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità politica delegata, nonché degli ulteriori indirizzi e linee guida in tema di interoperabilità tra pubbliche amministrazioni; [...]”;*
- *con riguardo alla piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (piattaforma tecnologica pagoPA): “f) progettare, realizzare e gestire il sistema informatico di cui all'articolo 28-bis del decreto- legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, come convertito con modificazione dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nonché supportare le istituzioni competenti all'individuazione di ulteriori meccanismi di funzionamento volti ad ampliare il perimetro, l'utilizzo e la diffusione del sistema stesso,” [...] ;*
- *l'art. 3, comma 2 della citata Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 agosto 2024 dispone che “La Società, nel perseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1 del presente articolo, opera in piena*



autonomia secondo le migliori prassi di mercato e tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, anche in collaborazione con soggetti terzi, di natura pubblica o privata, e può intraprendere ogni iniziativa e/o misura funzionale, propedeutica o connessa alle piattaforme, ai progetti e/o agli obiettivi di cui alla presente direttiva, nonché ogni iniziativa afferente alle piattaforme e/o ai progetti alla stessa società affidati o dalla stessa gestiti.”;

VISTO

- il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 recante *“Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”* e in particolare l'art. 2;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante *“Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri”*;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., recante *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”*;
- il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente *“Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici”* e s.m.i.;



- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* e in particolare l'articolo 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, istitutiva del CUP prevedendo che *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti d'investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”*;
- la Delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- la Decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- l'art. 5, comma 2 del Regolamento (UE) 2021/241, il quale prevede che *“Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio non arrecare un danno significativo”*;
- l'art. 17, comma 2 del Regolamento (UE) 2021/241, che prevede che sono ammissibili al finanziamento nell'ambito del PNRR le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020;



- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'Italia (PNRR), presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;
- la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante *"Approvazione della Valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia"*, come modificata da ultimo dalla decisione del Consiglio ECOFIN del 20 giugno 2025;
- le indicazioni relative al raggiungimento di Milestone e Target contenute negli allegati alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla *"Approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia"*;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone previsti nella Componente e nell'Investimento del PNRR, e in particolare:
 - a. In relazione al sub-investimento "Piattaforma digitale nazionale Dati Interoperabilità" Missione 1 - Componente 1 -, Sub-investimento 1.4.3:
 - milestone M1C1-149, in scadenza al T2 2026: *"Garantire un aumento del numero di servizi integrati nella piattaforma per: - le pubbliche amministrazioni che hanno già aderito alla piattaforma (11 450 entità); - le nuove pubbliche amministrazioni che aderiscono alla piattaforma (2 650 nuove entità). Il numero di servizi che saranno integrati dipenderà dal tipo di amministrazione (l'obiettivo finale è disporre in media di 35 servizi per i comuni, 15 servizi per le regioni, 15 servizi per le autorità sanitarie e 8 servizi per scuole e università)."*;
 - M1C1-150, in scadenza al T2-2026: *"Garantire un aumento del numero di servizi integrati nell'applicazione "IO" per: - le pubbliche amministrazioni che utilizzano già l'applicazione "IO" (7 000 entità); - le nuove pubbliche amministrazioni che aderiscono all'applicazione (7 100 nuove entità). Il numero di servizi che saranno integrati dipenderà dal tipo di amministrazione (l'obiettivo finale è disporre in media di 35 servizi per i comuni, 15 servizi per le regioni, 15 servizi per le autorità sanitarie e 8 servizi per scuole e università)."*;
- la legge 30 dicembre 2020, n.178, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"* e, in particolare:



- l'articolo 1, comma 1042 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n.101, recante *"Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"*;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;
- l'art. 9, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, che attualmente prevede che *"Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente"*;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"*;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, adottato ai sensi dell'articolo 7, prima comma, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante l'individuazione delle amministrazioni titolari degli interventi previsti nel PNRR e i target e i milestone da raggiungere per ciascun investimento e sub-investimento;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, che individua la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale quale struttura



presso la quale istituire l'Unità di missione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Unità di missione di livello dirigenziale ai sensi dell'art. 8, comma, 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021;
- il decreto del Ministro senza portafoglio per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2021, e successive modifiche e integrazioni recante l'organizzazione interna della predetta Unità di missione;
- il decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156, recante *"Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni"*;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, che definisce le procedure amministrativo contabili in ordine alla gestione del Fondo di rotazione, al flusso degli accrediti, alle richieste di pagamento, alle modalità di rendicontazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU Italia;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152 convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose"*;
- il decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 recante *"Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"*;
- La Convenzione sottoscritta fra il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e la PagoPA S.p.A. in data 05/04/2022 concernente il Progetto "Diffusione della piattaforma dei pagamenti elettronici pagoPA e dell'AppIO dei servizi pubblici" CUP: G51B21005570006, a valere sul sub-investimento 1.4.3;
- L'Accordo sottoscritto fra il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e la PagoPA S.p.A. in data 24/09/2024 concernente la realizzazione dell'intervento "IT-Wallet";
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"*;



- Il decreto-legge 2 marzo 2024, n.19 recante “*Ulteriori disposizioni Urgenti per l'attuazione del Piano di ripresa e resilienza (PNRR)*”, come convertito dalla Legge n. 56 del 29.04.2024, ed in particolare l'art. 20, comma 1, lett. e), con il quale è stato introdotto l'art. 64-quater del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (“CAD”), ha istituito il Sistema di portafoglio digitale pubblico italiano (IT-Wallet”), reso disponibile mediante il punto di accesso telematico di cui all'art. 64-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito “Progetto”);
- l'art. 64-quater, comma 4, CAD che attribuisce a PagoPA S.p.A. e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, la realizzazione e gestione della infrastruttura organizzativa e tecnologica necessaria per l'attuazione del Sistema IT-Wallet, secondo la ripartizione di compiti e funzioni attribuiti a ciascuna delle Società con decreto di cui al comma 5 della medesima norma;
- la relazione tecnica al suddetto decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, con riferimento all'art. 64-quater del CAD, specifica che nell'ambito del Progetto, PagoPA svolge il ruolo di Wallet Provider ed è pertanto deputata a fornire ai cittadini/utenti l'applicazione abilitante per la gestione completa ed autonoma della propria identità digitale e delle proprie attestazioni elettroniche;

CONSIDERATO CHE

- il PNRR, nella Missione 1 – Componente 1, prevede interventi per la digitalizzazione delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi della PA al fine di garantire a cittadini e alle imprese servizi più efficienti e universalmente accessibili;
- l'allegata Tabella A del citato Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 come modificata dal Decreto del Ministro dell'economia delle Finanze 23 febbraio 2023, che individua il DTD – Dipartimento per la trasformazione digitale quale amministrazione titolare di risorse per il sub-investimento 1.4.3 Piattaforma digitale nazionale dati interoperabilità;
- il sub-investimento 1.4.3 “Piattaforma Digitale Nazionale Dati” Interoperabilità, relativo all'Investimento 1.4 “Servizi digitali e cittadinanza digitale - piattaforme e applicativi”, per un costo complessivo pari ad euro 561 milioni;
- l'art. 56, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 2023, n. 36, sulla base del quale la Società è individuata quale “Soggetto realizzatore”, in



coerenza con le "Istruzioni Tecniche per la Selezione dei progetti del PNRR" di cui alla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze n. 21 del 14 ottobre 2021;

- con messaggio di posta elettronica ordinaria del 16 luglio 2025 il Dipartimento ha richiesto alla Società, ai fini dell'attivazione delle risorse finanziarie e della stipula del pertinente accordo convenzionale, la trasmissione del Piano operativo e dell'allegato 2;
- Con la nota del 30/07/2025 (protocollo 20250000001126) PagoPA ha trasmesso il Piano Operativo relativo alla presente Convenzione e il relativo allegato 2;
- le Parti hanno ritenuto di poter conseguire le finalità progettuali mediante la sottoscrizione di una Convenzione che disciplini lo svolgimento delle attività descritte nel Piano Operativo di cui all'Allegato 1, contribuendo al conseguimento di milestone e target di cui al sub-investimento 1.4.3 "Servizi digitali e cittadinanza digitale - piattaforme e applicativi";
- alla luce di tutto quanto in precedenza esposto e della richiamata normativa tra cui il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 PagoPA S.p.A. riveste un ruolo strategico per l'efficace ed efficiente realizzazione di quanto previsto nel PNRR nel sub-investimento 1.4.3;
- per la realizzazione del sub-investimento 1.4.3 "Servizi digitali e cittadinanza digitale - piattaforme e applicativi" sopra citato il Dipartimento deve avvalersi ex lege della Società PagoPA S.p.A.;
- è interesse delle Parti sottoscrivere una nuova Convenzione, al fine di introdurre nuove funzionalità a supporto dell'evoluzione dell'IT-Wallet pubblico gestito dalla Società al fine di implementarlo attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
 - Gestione della transizione degli utenti dalla versione attuale ("Documenti su IO"), con funzionalità limitate, in quanto accessibili solo tramite autenticazione di livello di sicurezza significativo (prevista dal comma 7 dell'art. 64-quater del CAD), alla versione completa di IT-Wallet (prevista dal comma 4 dell'art. 64-quater del CAD), che richiede un'autenticazione con livello di sicurezza elevato come previsto dalla normativa europea;
 - Definizione della brand identity e realizzazione di un sito web istituzionale finalizzato alla promozione, alla comunicazione e alla diffusione delle informazioni relative all'intero Sistema IT-Wallet (comprensivo di wallet pubblico e wallet privati), rivolte sia al pubblico sia agli stakeholder di settore;



- Progettazione e implementazione di nuove funzionalità per l'ampliamento e il potenziamento dell'IT-Wallet, con particolare attenzione alla gestione degli attori coinvolti, degli utenti e dei relativi flussi operativi

Tutto quanto sopra precisato, premesso visto e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

(Premesse e allegati)

1. Le definizioni, le premesse che precedono e gli Allegati relativi alla descrizione delle attività del Progetto formano parte integrante della presente Convenzione.
2. L'esecuzione della presente Convenzione è inoltre regolata:
 - a. dalle vigenti disposizioni di legge per l'Amministrazione del Patrimonio e della Contabilità generale dello Stato e del regolamento di esecuzione ed attuazione;
 - b. dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di amministrazione digitale;
 - c. dal Codice civile.

Art. 2

(Oggetto, finalità e durata)

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti e gli obblighi delle Parti e ha ad oggetto l'affidamento alla Società delle attività di cui all'Allegato 1 da svolgere in attuazione del sub-investimento 1.4.3 "Servizi digitali e cittadinanza digitale - piattaforme e applicativi", secondo le modalità definite nel medesimo Allegato 1 e nei limiti dell'importo di cui all'art. 4 della Convenzione.
2. La Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2026 ed è vincolante per la Società a decorrere dalla data di sottoscrizione, mentre per il Dipartimento sarà vincolante solo dopo l'approvazione e la registrazione del relativo decreto di approvazione ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. Eventuali proroghe potranno essere concordate per iscritto tra le Parti, sulla base di apposita richiesta sorretta da comprovati motivi e pervenuta almeno 15 giorni prima della scadenza della Convenzione, nel rispetto della normativa europea e nazionale di riferimento, con le modalità di cui all'Art. 11 che segue.

Art. 3

(Responsabili)

1. Al fine di garantire la realizzazione delle Attività, come dettagliate nel relativo Allegato Tecnico, le Parti indicano:
 - per il Dipartimento, il dott. Vincenzo Morea dell'Ufficio per l'Indirizzo Tecnologico quale Responsabile del procedimento, supportato sotto il profilo tecnico dal dott. Gaetano Capasso, esperto del Dipartimento per la trasformazione digitale;
 - per PagoPA, quale Referente Tecnico il dott. Giuseppe De Giorgi con il supporto del referente amministrativo dott. Alessandro Porzio.

Art. 4

(Importo della Convenzione)

1. Per lo svolgimento e l'esecuzione delle Attività di cui all'art. 2, il Dipartimento corrisponderà alla Società, per l'intera durata della Convenzione un importo complessivo **pari € 3.734.380,00 (tremilionisettecentotrentaquattromilatrecentottanta/00), IVA inclusa** così ripartiti:
 - € 2.117.000,00 per le attività svolte nel 2025;
 - € 1.617.380,00 per le attività svolte nel 2026.
2. Fermo restando l'importo massimo di cui al precedente comma 1, è fatta salva la possibilità per le Parti di ridefinire il quadro economico e le relative fasi, di cui all'Allegato 1 con le medesime modalità di cui al successivo art. 11.
3. Le attività previste nel quadro economico, come determinato per le macro fasi di cui all'Allegato 1, e nel valore massimo di cui al precedente comma 1, verranno fatturate nei termini e nelle modalità di cui al successivo art. 9.

ART. 5

(Obblighi in capo all'Amministrazione titolare - Soggetto attuatore)

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Amministrazione titolare, in qualità di Soggetto attuatore dell'intervento, si obbliga a:
 - a. assicurare che le attività poste in essere dalla Società siano coerenti con le indicazioni contenute nel PNRR;
 - b. assicurare il coordinamento delle attività di gestione e monitorare lo stato di attuazione, nonché curare il controllo complessivo dei sub-investimenti;



- c. presidiare in modo collaborativo e continuativo l'avanzamento degli interventi e dei relativi milestone e target, ivi incluse le attività di competenza dell'Amministrazione titolare stessa o comunque di competenza di soggetti diversi dalla Società (es. altri soggetti necessari per il raggiungimento degli obiettivi o il completamento delle Attività di cui rispettivamente all'Allegato 1), vigilando costantemente su ritardi e criticità attuative, ponendo in essere le eventuali azioni correttive e assicurando la regolarità e tempestività dell'esecuzione di tutte le attività previste per l'attuazione degli interventi, anche al fine di consentire alla Società il completamento delle macro fasi progettuali indicate nell'Allegato 1;
- d. rappresentare, attraverso l'Unità di missione istituita con DPCM 30 luglio 2021, il punto di contatto con l'Ispettorato generale per il PNRR, per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento;
- e. acquisire dalla Società, ai fini dell'imputazione al sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS) o altro sistema informatico utilizzato dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento che garantisca la piena interoperabilità dello stesso con il sistema ReGiS, i dati necessari al monitoraggio degli obiettivi e delle attività riportate nel Piano Operativo;
- f. trasmettere all'Ispettorato generale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché dell'avanzamento dei relativi milestone e target e delle categorie standardizzate dei dati indicate, secondo quanto previsto dall'articolo 22.2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, attraverso il sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS) o altro sistema informatico utilizzato dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento, che garantisca la piena interoperabilità dello stesso con il sistema ReGiS;
- g. vigilare affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR;
- h. emanare proprie Linee guida, laddove necessario, in coerenza con gli indirizzi del Ministero dell'economia e delle finanze anche per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e il conseguimento dei milestone e target e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR;



- i. svolgere sulle attività proprie della Società e sulle procedure da quest'ultima adottate le verifiche di competenza sulla base delle norme nazionali applicabili;
- j. garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Ispettorato Generale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, ove di propria competenza, e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
- k. adottare le iniziative necessarie a prevenire le frodi, corruzione e i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo le disposizioni del Regolamento (UE) 2021/241 ed in coerenza con gli indirizzi del Ministero dell'economia e delle finanze;
- l. trasmettere la rendicontazione di spesa all'Ispettorato generale PNRR;
- m. garantire l'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode, corruzione, conflitto di interesse o doppio finanziamento pubblico;
- n. vigilare sull'applicazione dei principi trasversali e in particolare sul principio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e sul rispetto del tagging clima e digitale;
- o. vigilare, qualora pertinenti, sull'applicazione dei principi della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- p. vigilare sugli obblighi di informazione e pubblicità di cui all'art. 34 del Regolamento (UE) 2020/2021;
- q. fornire tempestivamente alla Società le informazioni necessarie e pertinenti all'esecuzione dei compiti assegnati e di cui al Piano Operativo allegato;
- r. garantire il massimo e tempestivo supporto alla Società per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per l'adozione di tutti gli atti ritenuti necessari e rientranti nelle materie di propria competenza;
- s. curare la gestione del flusso finanziario per il tramite dell'Ispettorato generale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze, impegnandosi a rendere tempestivamente disponibili le risorse



finanziarie destinate all'attuazione dell'investimento in funzione della loro fruibilità;

- t. elaborare le informazioni fornite dalla Società ai fini della presentazione alla Commissione Europea e alla Cabina di regia del PNRR delle relazioni di attuazione periodiche e finali;
- u. collaborare, alla risoluzione di eventuali problematiche o difficoltà attuative segnalate dalla Società.

Art. 6

(Obblighi in capo alla Società - Soggetto realizzatore)

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, la Società si impegna a:

- a. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- b. garantire la realizzazione delle Attività dettagliate nel Piano Operativo di cui all'Allegato 1;
- c. individuare eventuali fattori critici che possano determinare ritardi che incidono in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel Piano Operativo, relazionando tempestivamente all'Amministrazione titolare e Soggetto attuatore dell'intervento;
- d. garantire, in merito al Codice Unico di Progetto - CUP l'indicazione su tutti gli atti amministrativo-contabili relativi all'attuazione dei sub-investimenti;
- e. adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente versati e di evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- f. porre in essere tutte le azioni utili a perseguire gli obiettivi prefissati e dare esecuzione, nei tempi e nei modi ivi previsti, alle Attività specificate rispettivamente nell'Allegato 1 alla presente Convenzione, sottoponendo al Dipartimento le eventuali modifiche al Piano Operativo, nelle modalità di cui al successivo art. 11;
- g. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal d.lgs 36/2023 e s.m.i. e dalla legge 136/2010;



- h. garantire, laddove applicabile con riferimento al Piano Operativo, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, assicurando, in particolare, che tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti dall'Amministrazione titolare/ Soggetto attuatore degli interventi (logo PNRR e immagine coordinata) e dalla Commissione Europea (emblemata dell'UE) per accompagnare l'attuazione del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU";
- i. garantire il rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e sul rispetto del tagging clima e digitale;
- j. rispettare gli ulteriori principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- k. garantire il rispetto del principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere;
- l. fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle Attività svolte in conformità con la normativa nazionale e comunitaria applicabile;
- m. provvedere alla trasmissione di tutta la documentazione, di cui al successivo art. 9, afferente all'esecuzione delle Attività e al conseguimento degli obiettivi di cui al Piano Operativo allegato, e, ove pertinente in base all'intervento, fornire indicazioni tecniche specifiche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati;
- n. assicurare la completa tracciabilità delle operazioni;
- o. presentare, con cadenza di norma semestrale lo stato di avanzamento delle Attività nei tempi e nei modi previsti per la realizzazione degli interventi di competenza, nonché degli indicatori di realizzazione associati al progetto, anche in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone dei sub investimenti oggetto della presente Convenzione;
- p. garantire, per quanto di propria competenza, quanto previsto ai sensi dell'art. 22, paragrafo 2 lettera e) del Regolamento EU 241/2021;



- q. garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021; fornire, su richiesta del Dipartimento ogni informazione utile per la predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione;
- r. fornire, su richiesta del Dipartimento ogni informazione utile per la predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione;
- s. garantire e periodicamente aggiornare la definizione della progettazione nonché della realizzazione dei servizi digitali erogati secondo quanto definito dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e dalle linee guida adottate ai sensi dell'art. 71 dello stesso decreto;
- t. contribuire, in base alle istruzioni ricevute dall'Amministrazione titolare / Soggetto attuatore, all'alimentazione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto alle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, fornendo le informazioni necessarie;
- u. collaborare con il Dipartimento, per tutta la durata e nell'ambito della presente Convenzione, nel monitoraggio dei target e delle milestone di adesione degli enti di cui al sub-investimento 1.4.3 supportando l'Amministrazione titolare / Soggetto attuatore degli Interventi nelle attività e negli obiettivi ad essa affidati;
- v. collaborare all'adempimento di ogni altro onere o obbligo previsto dalla normativa vigente a carico del Dipartimento e inerente agli interventi oggetto della presente Convenzione.

Art. 7

(Obblighi delle Parti)

1. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione della presente Convenzione, in conformità al Piano Operativo e con le scadenze ivi previste, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informata l'altra parte sulle attività effettuate.
2. Le Parti sono direttamente responsabili della corretta realizzazione delle attività di spettanza e della loro conformità al Piano Operativo, ciascuna per quanto di propria competenza e in conformità con quanto previsto dalla presente Convenzione, nel rispetto della tempistica concordata.



3. Le Parti si impegnano al rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione e delle frodi nonché in materia di trasparenza, secondo i regolamenti e le misure adottate da ciascuna Parte.
4. Le Parti si impegnano, durante l'esecuzione della presente Convenzione, secondo il Piano Operativo allegato, all'osservanza della normativa vigente in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle Attività oggetto della presente Convenzione e contenute nel Piano Operativo sono svolte anche nell'ambito dell'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
5. Le attività previste nel Piano Operativo si devono considerare nell'ambito del perimetro della responsabilità attribuita alla Società dalla normativa primaria, ossia l'art. 64-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e da quella secondaria espressamente prevista dallo stesso.

Art. 8

(Prestazioni esterne)

1. Per l'esecuzione delle Attività, la Società potrà anche avvalersi, rimanendone pienamente responsabile, di propri fornitori (imprese terze, esperti e professionisti in possesso di adeguata qualificazione), garantendo nelle relative procedure di affidamento il rispetto delle norme in materia di contratti pubblici.
2. A tale riguardo, la Società si impegna a sollevare e tenere indenne il Dipartimento da ogni obbligo, onere retributivo e responsabilità derivante dallo svolgimento delle Attività eventualmente eseguite da soggetti terzi.
3. La Società non potrà cedere in nessun caso la presente Convenzione e/o qualsiasi diritto od obbligo ivi previsto a terze parti; qualsiasi cessione sarà considerata nulla.

Art. 9

(Fatturazione e pagamenti)

1. Per ciascun intervento, di cui al Piano Operativo allegato, l'importo di cui all'art. 4 sarà erogato, rispettivamente, secondo le seguenti modalità:
 - a. fino al 10% a titolo di anticipo, a seguito della registrazione del decreto di approvazione della presente Convenzione da parte dei competenti Organi di controllo e previa presentazione di fattura elettronica;
 - b. fino al 90%, dell'importo complessivo del progetto, in rate semestrali di importo pari al valore delle attività effettivamente



prestate, in base a quanto stabilito rispettivamente nell'Allegato 1 dalla Società nel periodo di riferimento e previa presentazione di fattura elettronica, di cui fino al 10% dell'importo previsto per ciascun intervento a titolo di saldo. In particolare, ai fini dell'emissione delle citate fatture, di norma la Società dovrà inviare all'indirizzo pec del Dipartimento una relazione descrittiva delle attività realizzate, con relativi corrispettivi, effettuate nel semestre di riferimento, comprensiva degli avanzamenti relativi agli indicatori di progetto (ove pertinenti) connessi alle Attività oggetto del Piano Operativo, in conformità con le indicazioni fornite dall'Amministrazione Titolare / Soggetto attuatore dell'Intervento;

- c. con riferimento all'importo a titolo di saldo, la Società dovrà presentare apposita relazione finale ugualmente descrittiva delle attività realizzate, atta a comprovare il contributo al raggiungimento di target e milestone associato al sub-investimento oggetto della presente Convenzione, qualora pertinente, e del relativo Allegato, in conformità con quanto previsto dalla normativa europea e nazionale concernente il Dispositivo di ripresa e resilienza.
2. I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica, che dovrà essere emessa solo a seguito di regolare esecuzione da parte del Responsabile del procedimento (RUP) del Dipartimento sulle attività realizzate così come descritte nelle relazioni di periodo, trasmesse dalla Società in relazione al periodo di riferimento.
3. La regolare esecuzione dovrà essere rilasciata al più tardi entro 20 (venti) giorni dalla presentazione delle predette relazioni. Dette relazioni si intendono approvate dal Dipartimento qualora entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione delle stesse, il Dipartimento non formuli osservazioni o rilievi. Dall'approvazione espressa o tacita delle relazioni consegue il diritto della Società di emettere fattura elettronica.
4. Il Dipartimento applica le norme in materia di scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.
5. Il Dipartimento procede al relativo pagamento, nel rispetto della normativa vigente, sul conto corrente intestato alla Società per la linea di progetto 1.4.3. Intesa San Paolo IBAN IT03V0306905020100000077936

Art. 10

(Poteri sostitutivi)

1. In caso di mancata realizzazione da parte della Società di quanto previsto nella presente Convenzione e nel Piano operativo, il competente Capo del Dipartimento della trasformazione Digitale può procedere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 11

(Modifiche e comunicazioni)

1. Le modifiche sostanziali concernenti la durata, l'oggetto e le finalità, nonché l'importo complessivo della Convenzione, sono adottate mediante Atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti e sottoposto ai competenti Organi di controllo,
2. Le restanti modifiche, concernenti ogni altra variazione della Convenzione sono adottate mediante scambio di corrispondenza tra le Parti.
3. Il Piano Operativo di cui all'Allegato 1, fermo restando il valore massimale di cui al precedente art. 4 e senza pregiudizio per i relativi target e le milestone del PNRR ove previsti, potrà essere oggetto di modifiche e/o aggiornamenti, senza la necessità di ricorrere alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo di cui al comma 1, in relazione a nuove esigenze o circostanze.
4. Eventuali aggiornamenti e/o modifiche del Piano Operativo potranno, pertanto, essere richiesti dalla Società, mediante invio della documentazione necessaria tramite PEC al Dipartimento il quale, entro 10 giorni, potrà inviare le proprie osservazioni per addivenire, in ogni caso, ad un accordo tra le Parti sulla nuova versione del Piano Operativo entro e non oltre 30 giorni dalla prima comunicazione.
5. Non sono soggette ad autorizzazione le rimodulazioni il cui valore è inferiore o pari al 15% del valore totale annuale riportato nella tabella del Piano Operativo allegato, fermo restando il valore complessivo del progetto.

Art. 12

(Riservatezza e protezione dei dati personali)

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa e i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente Convenzione, comunque, in relazione a esso, in conformità alle disposizioni di legge applicabili, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione



a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente Convenzione per tutta la sua durata.

2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione della presente Convenzione, conformemente al Piano Operativo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, di cui al Piano Operativo, ciascuna delle Parti potrà trovarsi nella condizione di dover trattare, in qualità di titolare autonomo del trattamento, dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per cui le stesse si impegnano sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) nonché di tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
4. Le Parti si impegnano a condurre le suddette attività di trattamento sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui alla presente Convenzione, nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi. Tali dati saranno trattati dalle Parti con sistemi cartacei e/o automatizzati - ad opera di propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattarli, per le sole finalità suindicate e limitatamente al periodo di tempo necessario al loro conseguimento.
5. Qualora, nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, una delle Parti si trovi nella condizione di affidare all'altra attività di trattamento di dati personali di propria titolarità o di cui è stata nominata responsabile del trattamento da parte del relativo Titolare, quest'ultima si impegna fin da ora al pieno rispetto di tutte le istruzioni che saranno impartite dalla prima e a sottoscrivere un separato contratto volto a formalizzare la nomina a responsabile o a sub-responsabile del trattamento, al fine di procedere a una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 GDPR.



Art. 13

(Diritti di proprietà intellettuale)

1. Tutti i diritti di proprietà intellettuale sui software sviluppati in esecuzione della presente Convenzione seguono il regime di proprietà dell'Accordo PNRR It Wallet sottoscritta in data 24/09/2024.
2. Il Dipartimento accetta e riconosce che, ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione e dello svolgimento delle attività affidate alla Società, quest'ultima potrebbe utilizzare soluzioni e software pre-esistenti di titolarità di terzi, anche di tipo open source. A tal fine la Società garantisce al Dipartimento di avere il diritto di utilizzare tali soluzioni e software di terze parti per le finalità di cui alla presente Convenzione per tutta la durata della stessa, impegnandosi a manlevare e tenere indenne il Dipartimento verso qualsiasi pretesa avanzata dalle terze parti in tal senso.
3. La Società ha facoltà di sviluppare autonomamente, e con proprie risorse, componenti, librerie, e funzionalità, migliorie, adattamenti, personalizzazioni e integrazioni tecnologiche, design, segni distintivi, know-how, banche dati, domain names aggiuntive rispetto a quelle sviluppate in stretta esecuzione della presente Convenzione, sulle quali la Società stessa mantiene tutti i diritti di proprietà intellettuale o industriale applicabili. I relativi diritti di utilizzo e sfruttamento economico sorgono direttamente in capo alla Società. Alla scadenza della presente Convenzione, la Società si impegna a concedere in licenza d'uso gratuita le facoltà e i diritti sopra specificati al Dipartimento, ove necessario e su richiesta di quest'ultimo, limitatamente agli utilizzi funzionali alla Piattaforma in argomento.

Art. 14

(Risoluzione)

1. Il Dipartimento si riserva la facoltà di risolvere, anche in parte (con riferimento alle Attività del Piano Operativo), in qualsiasi momento la presente Convenzione, in caso di grave ed importante inadempimento ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del c.c.
2. Nel caso di risoluzione, la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite alla data di risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 15

(Riduzione dell'importo della Convenzione)

1. L'eventuale riduzione del sostegno da parte della Commissione europea, correlata al mancato raggiungimento di milestone e target, ove pertinenti, degli interventi oggetto della presente Convenzione, ovvero alla mancata tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea come indicato nell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241, o al mancato rispetto del principio del divieto del doppio finanziamento o, ove pertinenti per l'investimento, del rispetto delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati, può comportare la conseguente riduzione proporzionale delle risorse di cui all'art. 4 fino all'eventuale risoluzione della presente Convenzione con le modalità di cui all'art. 13, fermo restando quanto previsto all'art. 13 comma 2.
2. Qualora il mancato raggiungimento di milestone e target associati ai sub-investimenti oggetto della presente Convenzione non sia imputabile alle attività/responsabilità attribuite alla PagoPA S.p.A, come riportate specificamente nell' Allegato 1, verrà comunque assicurato il pagamento delle attività utilmente svolte da quest'ultima.
3. Al fine di evitare quanto previsto dai precedenti commi, nonché l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al precedente art. 10, nel caso in cui sopravvengano problematiche tali da incidere anche solo potenzialmente sulla corretta e puntuale attuazione degli interventi oggetto della presente Convenzione, in ossequio al principio di leale collaborazione, di imparzialità e buon andamento del-Dipartimento, la Società si impegna a comunicare tempestivamente al Dipartimento tali problematiche.
4. Qualora dalle verifiche del Dipartimento risultino ritardi sulle tempistiche previste nel Piano Operativo, il medesimo comunica il ritardo alla Società che, entro dieci (10) giorni espone le ragioni del ritardo e individua le possibili soluzioni al fine di recuperare il ritardo accumulato. Le Parti si impegnano a concordare un Piano di rientro, tale da consentire il rispetto dei termini previsti e a monitorare periodicamente lo stato di avanzamento di tale Piano.
5. Nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini fissati nel Piano Operativo allegato e/o di mancato rispetto dei Piani di rientro di cui al comma 4 del presente articolo, il Dipartimento potrà agire ai sensi di quanto previsto al precedente Art. 14.



Art. 16

(Foro competente)

1. Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.

ART 17

(Oneri tributari)

1. Ai sensi della normativa vigente, la presente Convenzione è soggetta a imposta di registro in caso d'uso.
2. Ai sensi della normativa vigente, la presente Convenzione è soggetta a imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 18, comma 10 del D.lgs. 36/2023. Trattandosi di servizio con corrispettivo massimale di € 3.060.967,21 oltre IVA ai fini della determinazione dell'imposta di bollo, rispetto alla tabella A dell'allegato I.4 del D.lgs. 36/2023, si applica il terzo scaglione, per cui l'imposta di bollo che la Società ha assolto tramite F24 Elide è pari ad € 250,00.

Allegati:

- 1) Piano operativo;
- 2) Parametri per la determinazione del costo;
- 3) Copia F24 Elide.

***Il Coordinatore dell'Ufficio per
l'indirizzo tecnologico del
Dipartimento per la
trasformazione digitale***

Paolo Donzelli
(f.to digitalmente)

***Il Direttore Generale
della Società
PagoPA S.p.A.***

Maurizio Fatarella
(f.to digitalmente)